Legge regionale 24 marzo 1981 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci.

Art. 22

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 67, primo comma, L. R. 41/1986

2 Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 11/2022